



Bruxelles, 3.3.2014
COM(2014) 114 final

ANNEX 1

ALLEGATO

**ELEMENTI PRINCIPALI DEL QUADRO DI VALUTAZIONE PER TUTTI I
SETTORI D'INTERVENTO**

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

Quadro di valutazione definitivo della semplificazione per il QFP 2014-2020

ALLEGATO

ELEMENTI PRINCIPALI DEL QUADRO DI VALUTAZIONE PER TUTTI I SETTORI D'INTERVENTO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Quadro di valutazione definitivo della semplificazione per il QFP 2014-2020

TEMA	OBIETTIVO	PRIMO QUADRO DI VALUTAZIONE	SECONDO QUADRO DI VALUTAZIONE	RISULTATO FINALE
Ridurre il numero di programmi	Coerenza tra norme comuni e norme settoriali <i>(articolo 1 dell'RDC – ora Fondi ESI)</i> <i>(COM(2011) 615 definitivo)</i>	La proposta del Consiglio relativa al regolamento sui fondi strutturali (RDC) può dar luogo a numerose deroghe alle norme settoriali. La Commissione ritiene che le deroghe alle norme comuni previste nelle norme settoriali debbano essere limitate a quanto strettamente necessario, perché in caso contrario si rischierebbe di compromettere l'armonizzazione proposta, introducendo numerose deroghe alle norme settoriali. A tale riguardo, la Commissione sostiene la dichiarazione del Regno Unito a favore di una maggiore armonizzazione delle norme	In sospeso: sono in corso discussioni volte a definire una posizione comune.	Problema risolto. La posizione della Commissione è stata accettata dal colegislatore, il che garantisce la coerenza tra norme comuni e norme settoriali poiché l'articolo 1 dell'RDC stabilisce che in caso di dubbio le disposizioni comuni prevalgono sulle norme specifiche di ciascun Fondo e sui regolamenti specifici di ciascun Fondo. Inoltre, devono essere esplicitamente consentite deroghe alle norme comuni.

		relative ai Fondi del quadro strategico comune.		
	Programma "FISCUS" <i>(COM(2011) 706 definitivo)</i>	<p>Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno proposto di scindere il programma integrato presentato dalla Commissione in materia doganale e fiscale.</p> <p>La Commissione ritiene che un programma "FISCUS" integrato garantirebbe una notevole semplificazione, favorirebbe le sinergie e assicurerebbe la coerenza delle modalità di attuazione, senza incidere sulle caratteristiche distintive dei due settori.</p>	Il programma è stato suddiviso in due programmi distinti: "FISCALIS 2020" e "DOGANNA 2020"	Il programma è stato suddiviso in due programmi distinti: "FISCALIS 2020" e "DOGANNA 2020"
Quadro settoriale unico	Codice di condotta <i>(articolo 5 Fondi ESI)</i>	La soppressione del codice di condotta da parte del Consiglio nuocerebbe all'approccio multi-governance elaborato per rendere più efficace la politica di coesione.	I colegislatori hanno ripristinato il codice di condotta.	Il codice di condotta europeo sul partenariato è stato ripristinato nell'articolo 5 dell'RDC.
	Quadro strategico comune	Il ricorso a un atto delegato per la definizione degli elementi non essenziali del quadro strategico	La Commissione ha presentato una proposta	Ai sensi dell'articolo 10 dell'RDC, un quadro strategico comune è stabilito nell'allegato I dell'RDC. La

(articolo 12 Fondi ESI)

modificata di
inclusione del
quadro strategico

		<p>comune è stato respinto dal Consiglio e dal Parlamento, che propongono di inserire questi elementi nell'allegato dell'atto legislativo.</p> <p>La Commissione ha accettato di seguire questo approccio, ma ribadisce la necessità di disporre dei poteri necessari per adottare un atto delegato che completi l'allegato con gli elementi più tecnici non essenziali del quadro strategico comune e per modificare l'allegato. Questo è fondamentale per garantire, nell'adattamento degli elementi pertinenti, la flessibilità necessaria per tener conto dell'esperienza pratica.</p>	<p>comune come allegato dell'atto legislativo, pur ritenendo che questo quadro riguardi elementi non essenziali dell'atto legislativo.</p> <p>Il Consiglio si oppone tuttora al ricorso a un atto delegato per alcuni elementi tecnici complementari e per la modifica degli elementi tecnici dell'allegato.</p>	<p>Commissione può modificare sezioni specifiche del QSC mediante atti delegati (coordinamento, attività di cooperazione).</p>
	<p>Norme comuni per gli strumenti finanziari esterni <i>(COM(2011) 842 definitivo)</i></p>	<p>I relatori del Consiglio e del Parlamento europeo desiderano inserire negli strumenti finanziari esterni settoriali parti del regolamento sulle norme di esecuzione comuni applicabili a tutti gli strumenti finanziari esterni.</p>	<p>Problema non risolto.</p>	<p>Problema risolto. Le norme di esecuzione comuni previste per gli strumenti finanziari esterni sono state concordate dai co-legislatori il 3 dicembre 2013 e confermate dal successivo voto del Parlamento europeo del mercoledì 11 dicembre 2013.</p>

		La Commissione si adopererà per mantenere l'integrità del regolamento di esecuzione, garantendo al tempo stesso un approccio giuridico sano.		
	<i>Definizione dell'asse prioritario nella politica di coesione (articolo 87 Fondi ESI)</i>	Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato di combinare le priorità d'investimento di più obiettivi tematici senza alcuna limitazione nel programma. La presidenza, appoggiata dal Parlamento europeo, autorizza assi prioritari per più fondi e più categorie di regioni senza chiedere tutte le informazioni relative a ciascun Fondo e a ciascuna categoria di regioni.	Problema non risolto: la Commissione ritiene che questo nuoccia alla concentrazione (approccio orientato ai risultati), renda più difficile l'attuazione e crei incertezza giuridica, in quanto queste possibilità richiedono l'adeguamento di molte disposizioni giuridiche.	Se del caso e onde accrescere l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato e coerente dal punto di vista tematico, sono possibili assi prioritari per più fondi e più categorie di regioni. In casi debitamente giustificati sono ammesse priorità d'investimento di più obiettivi tematici.
	Norma generale sull'assistenza tecnica degli Stati membri (articolo 109 Fondi ESI)		Il Consiglio ha proposto una norma generale relativa al massimale per l'assegnazione destinata all'assistenza tecnica e una serie	Le deroghe alla norma generale introdotta dal Consiglio all'articolo 119 (ex articolo 109) dell'RDC sono state mantenute.

di deroghe che vanificano in gran parte la norma generale e pongono problemi di interpretazione.

			risolto: la Commissione ritiene che il gran numero di norme e deroghe introdotto dal Consiglio renda la gestione estremamente complessa.	
	<p>Organismo pagatore unico nell'ambito della PAC</p> <p><i>(articolo 7 del regolamento orizzontale sulla PAC)</i></p> <p><i>(COM(2011) 625 definitivo/2)</i></p>	<p>La presidenza del Consiglio propone di limitare il numero di organismi pagatori per Stato membro al "minimo necessario".</p> <p>La Commissione ha proposto di portare a uno il numero degli organismi pagatori per Stato membro o regione, al fine di garantire una maggiore armonizzazione e semplificazione della gestione della PAC, in particolare mediante la riduzione degli oneri amministrativi e il miglioramento dell'efficienza dell'audit.</p>	<p>Problema non risolto: secondo la Commissione, l'approvazione della proposta del Consiglio impedirebbe di semplificare la gestione e di ridurre i costi amministrativi.</p>	<p>Gli Stati membri sono autorizzati a mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima dell'entrata in vigore del regolamento orizzontale.</p> <p><i>(articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (regolamento orizzontale))</i></p>
	<p>Agenzia nazionale di coordinamento unica "Erasmus per tutti"</p> <p><i>(ribattezzato Erasmus +)</i></p> <p><i>(articolo 21)</i></p> <p><i>(COM(2011) 788 definitivo)</i></p>	<p>La commissione competente del Parlamento europeo contesta la proposta della Commissione relativa a un'agenzia nazionale unica per Stato membro.</p> <p>La Commissione</p>	<p>Problema non risolto:</p> <p>il Consiglio e la commissione CULT del PE hanno introdotto la possibilità di avere più di un'agenzia nazionale in conformità del</p>	<p>È stata introdotta la possibilità di avere più di un'agenzia nazionale in conformità del diritto e della prassi nazionali.</p>

		non concorda con questo approccio, che rispecchia la situazione giuridica attuale, in quanto ciò ridurrebbe la flessibilità dell'uso dei fondi UE negli Stati membri e comporterebbe un carico di lavoro e oneri amministrativi ulteriori.	diritto e della prassi nazionali.	
	Un unico strumento per tre settori nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) <i>(COM(2011) 665 definitivo/2)</i>	L'impostazione integrata del Meccanismo per collegare l'Europa è stata sostenuta dal Consiglio nell'orientamento generale parziale del 7 giugno 2012. Il Parlamento, il cui lavoro su questo fascicolo è svolto da una commissione congiunta TRAN-ITRE, si mostra molto favorevole allo strumento.	Il Consiglio e la commissione competente del Parlamento europeo hanno accettato la struttura unica proposta dalla Commissione.	Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno accettato la struttura unica proposta dalla Commissione.
Sinergie/Integrazione	"Inverdimento" dei pagamenti diretti della PAC <i>(articoli 29-33 del regolamento sui pagamenti diretti)</i> <i>(COM(2011) 625 definitivo)</i>	Al Consiglio stanno emergendo tendenze che rischiano di indebolire le proposte della Commissione. Sia il Consiglio che il relatore del Parlamento europeo hanno proposto modifiche volte a limitare la portata dei requisiti di "inverdimento", ad esempio innalzando le	Problema non risolto: il testo riveduto della presidenza contiene un grandissimo numero di deroghe, esenzioni,	Gli Stati membri godono di un ampio margine di flessibilità nell'esecuzione dei requisiti di inverdimento, compresa la possibilità di introdurre varie soglie, esenzioni e opzioni. In tale contesto, uno Stato membro può decidere di autorizzare gli agricoltori a impiegare pratiche ritenute equivalenti alle tre pratiche di

(articolo 65 del regolamento orizzontale)

(COM(2011) 628 definitivo)

procedure di approvazione, ponderazioni delle aree (di interesse ecologico) ecc. il cui scopo è

		<p>soglie e ampliando le definizioni. In base alle modifiche suggerite dal relatore del Parlamento europeo alla proposta di un regolamento orizzontale sulla PAC, il mancato rispetto dei requisiti di "inverdimento" non dovrebbe incidere sul pagamento diretto di base. Ciò renderebbe, de facto, le misure di "inverdimento" facoltative per gli agricoltori.</p> <p>Mentre alcuni adattamenti delle proposte tecniche della Commissione possono essere negoziati, i meccanismi di "inverdimento" devono rimanere credibili per tutelare l'obiettivo di collegare il 30% dei pagamenti diretti a pratiche rispettose dell'ambiente e del clima.</p>	<p>"inverdimento". Le eccezioni e i casi particolari limiterebbero i costi di adempimento per alcuni agricoltori, ma renderebbero la legislazione più complessa, specialmente per quanto riguarda la gestione e il controllo dell'uso dei fondi pubblici UE, e ridurrebbero l'incidenza e l'efficienza ambientale dell'inverdimento.</p> <p>Secondo gli emendamenti adottati dalla commissione AGRI del PE, la riduzione degli aiuti in caso di inadempimento inciderà solo sul "pagamento verde", senza ulteriori riduzioni degli altri pagamenti diretti. Inoltre, sempre secondo gli emendamenti della commissione AGRI, l'inverdimento sarà escluso dal valore di riferimento per le misure agro-ambientali-climatiche nell'ambito dello sviluppo rurale. Questo significa che i finanziamenti del FEASR potrebbero essere</p>	<p>"inverdimento" stabilite nel regolamento. Gli Stati membri possono altresì decidere di autorizzare gli agricoltori ad ottemperare ad una parte del requisito diverdimento di disporre di aree di interesse ecologico collettivamente anziché individualmente.</p> <p>Viene confermato che il 30% dei pagamenti diretti è collegato alle pratiche di verdimento.</p> <p>Viene mantenuto anche il principio del "divieto di doppio finanziamento".</p> <p>Quando si constata che un agricoltore è inadempiente, quest'ultimo può perdere un importo massimo corrispondente al pagamento a titolo dell'inverdimento nei primi due anni di attuazione. Per il terzo anno può essere applicata anche una sanzione corrispondente al 20% dell'importo richiesto. Questa percentuale sarà portata al 25% a partire dal 2018.</p> <p><i>(articoli 43-47 del regolamento (UE) n. 1307/2013 relativo ai pagamenti diretti)</i></p> <p><i>(articolo 77 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (regolamento</i></p>
--	--	---	--	---

			<p>utilizzati per pratiche agricole già coperte dal pagamento verde ("doppio finanziamento").</p> <p>Il Consiglio europeo ha approvato l'approccio di "inverdimento" della Commissione e l'uso del 30% del massimale nazionale per le pratiche di inverdimento. Il Consiglio europeo ha inoltre riconosciuto la necessità di una flessibilità chiaramente definita per gli Stati membri nella scelta delle misure.</p> <p>Pur riconoscendo il bisogno di flessibilità, la Commissione è contraria a un'impostazione su misura per ciascuno Stato membro e all'introduzione di numerose deroghe, che renderebbero più difficile l'attuazione.</p>	<i>orizzontale))</i>
	<p>Integrazione dei principi orizzontali (articoli 7, 8, 48 e 87 Fondi ESI)</p>	<p>Il Consiglio e il Parlamento europeo sono favorevoli a una maggiore integrazione dei principi orizzontali in materia di parità di trattamento,</p>	<p>Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato l'approccio che autorizza gli Stati membri a decidere se un principio orizzontale sia pertinente per un</p>	<p>Gli Stati membri possono valutare la pertinenza dei rispettivi principi orizzontali per un determinato programma nell'ambito della politica di coesione, ma questa</p>

		<p>non discriminazione, sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici. Tuttavia, la proposta del Consiglio di conferire agli Stati membri la facoltà di valutare la loro pertinenza nei programmi operativi comprometterebbe l'integrazione.</p>	<p>determinato programma operativo nell'ambito della politica di coesione, con l'obbligo tuttavia di motivare debitamente la loro valutazione. La Commissione non accetta questo approccio.</p>	<p>valutazione deve essere debitamente giustificata.</p>
	<p>PAC - Programma di sviluppo rurale <i>(COM(2011) 627 definitivo)</i></p>		<p>Problemi non risolti.</p> <p>La presidenza del Consiglio ha proposto di escludere il FEASR dal campo di applicazione delle condizioni generali ex ante indicate nel regolamento sui Fondi ESI. Questo potrebbe far sì che la pertinenza delle condizioni sia valutata in modo diverso, compromettendo l'efficienza e l'efficacia dell'uso dei fondi UE.</p> <p>La commissione AGRI del PE e la presidenza del Consiglio hanno proposto di autorizzare gli Stati membri a presentare contemporaneamente</p>	<p>Il FEASR rientra nel campo di applicazione delle condizioni generali ex ante stabilite per i Fondi ESI.</p> <p>Gli Stati membri sono autorizzati a disporre contemporaneamente di programmi nazionali e regionali.</p> <p><i>(Regolamento (UE) n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale)</i></p>

			nte i programmi nazionali e regionali. Questo potrebbe rendere la gestione eccessivamente complessa, ponendo anche problemi a livello finanziario.	
	PAC - organizzazione comune dei mercati unica (OCM unica) <i>COM(2011) 626.</i>		Gli emendamenti adottati dalla commissione AGRI del PE mantengono o estendono l'applicazione di certi strumenti di mercato superflui o superati e aggiungono nuovi strumenti di regolamentazione del mercato. Questo comporta il mantenimento o l'aumento dei costi amministrativi e un onere supplementare per operatori e amministrazioni nazionali.	Un certo numero di regimi di aiuto di minore importanza o inutilizzati è soppresso. I colegislatori hanno tuttavia deciso di mantenere l'aiuto destinato al settore del luppolo. Le quote latte scadranno nel 2015 e le quote zucchero scadranno nel 2017. I colegislatori hanno però respinto la proposta di abolire i diritti di impianto della vite. I diritti di impianto sono invece stati sostituiti da un nuovo sistema di autorizzazione. <i>Regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla OCM unica</i>
Obiettivi prioritari chiari e indicatori (orientati ai risultati)	Assegnazione minima per il FSE (articolo 84 Fondi ESI)	La posizione del Consiglio relativa al regolamento sulle disposizioni comuni, ossia di sopprimere la dotazione minima di bilancio a favore del Fondo sociale europeo (FSE), diminuirebbe l'importanza accordata alle priorità di	I negoziati su questo punto sono in corso. Il Parlamento europeo appoggia la proposta della Commissione e ha presentato emendamenti per aumentare la flessibilità tra le regioni. Questo potrebbe essere accettato dalla	È stato raggiunto un accordo. A norma dell'articolo 92, paragrafo 4, dell'RDC, la dotazione minima a favore del FSE è stata fissata ad almeno il 23,1% dei fondi della politica di coesione.

		<p>Europa 2020 per la crescita e l'occupazione. La Commissione ribadisce la necessità che il FSE disponga di un bilancio prevedibile, dotandolo di una quota minima degli investimenti destinati alla politica di coesione. Si tratta di un elemento essenziale per garantire il necessario livello di investimento nelle risorse umane, al fine di raggiungere obiettivi occupazionali ambiziosi, tenendo conto in particolare della necessità di ridurre i livelli di disoccupazione, specialmente tra i giovani, e di lottare contro la povertà e l'esclusione sociale. La commissione per l'occupazione del Parlamento europeo sostiene fermamente tutte le proposte della Commissione di cui sopra.</p>	<p>Commissione. Il Consiglio europeo ha ribadito che il necessario sostegno allo sviluppo del capitale umano sarà fornito destinando una quota adeguata del FSE nell'ambito della politica di coesione.</p>	
	<p>Finanziamento delle infrastrutture di base nelle regioni più sviluppate <i>(articolo 5 del FESR)</i></p>	<p>Il Consiglio propone di aprire il finanziamento delle infrastrutture di base alle regioni più avanzate in materia di ambiente,</p>	<p>Problema non risolto. Il Consiglio e il Parlamento europeo sembrano essere sostanzialmente d'accordo.</p>	<p>Gli investimenti nelle infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'ambiente, dei trasporti e delle TIC saranno ammissibili anche nelle regioni più</p>

		<p>trasporti e TIC. La Commissione ritiene che utilizzare i limitati importi disponibili nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per le regioni più sviluppate, già ben dotate, non apporterebbe un grande vantaggio economico. Questi fondi potrebbero essere utilizzati in modo molto più efficace per promuovere direttamente la crescita e l'occupazione nelle regioni meno sviluppate in cui ve ne sia la necessità.</p>		sviluppate.
	<p>Concentrazione tematica nell'ambito del FSE <i>(articolo 4 della proposta di regolamento sul FSE) (COM(2011) 607 definitivo/2)</i></p>	<p>Il Consiglio propone di modificare il meccanismo di concentrazione del Fondo sociale europeo (FSE) sull'obiettivo di promozione dell'inclusione sociale e di lotta alla povertà. La deroga proposta dal Consiglio, che consentirebbe di computare i fondi del FESR nell'obiettivo del 20% dei fondi FSE destinati a questo obiettivo tematico, priverebbe di qualsiasi senso il meccanismo di concentrazione.</p>	<p>Problema non risolto. Il Parlamento europeo sostiene pienamente la proposta della Commissione.</p>	<p>È stato concordato di assegnare il 20% del totale delle risorse del FSE in ciascuno Stato membro alla realizzazione dell'obiettivo tematico "promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione".</p> <p>La concentrazione tematica sarà realizzata grazie all'assegnazione del 60-80% dei fondi stanziati dal FSE a ciascun programma operativo, a seconda del tipo di regione interessata, a favore di un massimo di cinque delle priorità</p>

		Nelle regioni meno sviluppate, in particolare, il FESR potrebbe rappresentare, di per sé, il 20% delle risorse del FSE.		di investimento.
	Quadro di riferimento dei risultati nell'ambito dei Fondi ESI <i>(articolo 20 e allegato I Fondi ESI)</i>	Il Consiglio ha introdotto alcune modifiche per assicurare agli Stati membri più flessibilità e sufficienti garanzie per attenuare i timori riguardo agli incentivi negativi (sospensione dei pagamenti e rettifiche finanziarie). La Commissione può accettare queste proposte, ma non l'eliminazione o l'indebolimento degli incentivi negativi volti a scoraggiare prestazioni carenti e la scelta di obiettivi irrealistici.	Il Consiglio accetta in parte le proposte della Commissione. Il Parlamento europeo si oppone alla proposta della Commissione di applicare rettifiche finanziarie in caso di grave inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti.	I principi ispiratori della proposta della Commissione sono stati mantenuti. La Commissione può applicare sospensioni e rettifiche finanziarie nei casi di grave inadempienza in relazione al conseguimento delle tappe e degli obiettivi stabiliti.
	Nuovi obiettivi e indicatori	Si tratta di una tematica orizzontale. In molte proposte della Commissione, i relatori del Parlamento europeo, e in alcuni casi il Consiglio, hanno proposto di aggiungere molteplici obiettivi dettagliati e nuovi indicatori che tuttavia, essendo	Problema non risolto. Si vedano più avanti gli esempi di sviluppi nei programmi settoriali.	In molti programmi sono stati introdotti nuovi obiettivi, priorità tematiche e indicatori supplementari. Per quanto riguarda la politica di coesione, gli indicatori comuni di realizzazione sono stati fissati nei rispettivi allegati dei regolamenti specifici per ciascun fondo (FESR, Fondo di coesione, FSE, CTE)

		meno specifici o pertinenti, indebolirebbero l'attenzione posta sui risultati.		
	Erasmus per tutti (ribattezzato Erasmus +) (articoli 4,5 e 11 del COM(2011) 788 definitivo)	Nell'orientamento o generale parziale del Consiglio sono stati eliminati tutti gli indicatori. Il Consiglio propone di definire gli indicatori in un atto di esecuzione. Ciò non è coerente con gli altri programmi. In genere, gli indicatori sono parte integrante dell'atto legislativo, o dovrebbero essere definiti mediante atti delegati.	Gli indicatori rimangono un motivo di discussione tra il Parlamento europeo e il Consiglio, perché il Consiglio li ha soppressi dalla base giuridica. La commissione CULT del PE ha proposto di inserire gli indicatori in un allegato dell'atto legislativo modificabile mediante atto delegato. La commissione CULT del PE ha inoltre aggiunto obiettivi supplementari che non sono sempre coerenti fra di loro e aumentano la complessità.	Gli indicatori sono stati mantenuti nell'allegato dell'atto di base.
	Programma "Europa creativa" (articolo 14 del COM(2011) 785 definitivo)	Il Consiglio propone di definire gli indicatori in un atto di esecuzione. Ciò non è coerente con gli altri programmi. Gli indicatori generali del programma nel suo insieme sono parte integrante dell'atto legislativo, ragion per cui gli indicatori di base sono definiti nel testo normativo	Problema non risolto. La Commissione mantiene la sua obiezione all'uso degli atti di esecuzione perché non garantiscono la visibilità e la trasparenza indispensabili per informare adeguatamente le parti interessate.	Gli indicatori sono stati mantenuti nell'atto di base, modificabile mediante atti delegati.

		stesso e possono essere specificati in atti delegati.		
	<p>Programma "Salute" <i>(articoli 2 e 7 del COM(2011) 709 definitivo)</i></p>	<p>L'obiettivo e gli indicatori del programma sono stati notevolmente ampliati, diventando però in tal modo meno orientati ai risultati e pertanto privi di un legame diretto con la capacità finanziaria e operativa del programma. La decisione presa nell'orientamento generale del Consiglio di generalizzare il tasso di cofinanziamento fino all'80% per le cosiddette "azioni congiunte" tra gli Stati membri (cfr. infra) e l'ampliamento contraddittorio degli obiettivi contemplati dal programma contribuirebbero a ridurre l'impatto del programma stesso, poiché potranno essere finanziate meno azioni.</p>	<p>Problema non risolto: il Consiglio propone tuttora di aumentare il cofinanziamento per tutti gli Stati membri; la Commissione ha proposto di limitarlo agli Stati membri il cui RNL è inferiore al 90% della media UE per aumentarne la partecipazione alle azioni congiunte e tener conto della dotazione limitata di questo programma.</p>	<p>L'aumento del cofinanziamento è stato introdotto per gli Stati membri il cui RNL è inferiore al 90% della media UE, a condizione che gli organismi di almeno 14 paesi, di cui almeno 4 nella suddetta condizione, partecipino all'azione.</p>
	<p>Fondo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) <i>(articolo 72 del COM(2011) 804 definitivo)</i></p>	<p>Il Consiglio ha aggiunto nuove priorità. Nello specifico, il riferimento alla trasformazione inserito dal Consiglio</p>	<p>Il Consiglio mantiene la propria posizione.</p>	<p>È stata accettata una soluzione di compromesso: sarà concesso un sostegno ad alcuni tipi di attività di trasformazione.</p>

		ridurrebbe l'efficacia del programma, data la sua portata limitata rispetto ad altri strumenti strutturali; la proposta relativa al FEAMP dovrebbe concentrarsi sugli aspetti fondamentali dei settori della pesca e dell'acquacoltura.		
Procedure decisionali flessibili	<p>Soppressione o restrizione della delega di poteri alla Commissione, ad esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel caso della politica di coesione, i criteri per la designazione delle autorità di gestione sono stati inseriti dal Consiglio nell'atto legislativo (mentre il Consiglio ha accettato gli atti delegati per il FEAMP e il FEASR). 2. Nel caso dei Fondi ESI, il Consiglio rifiuta gli atti delegati in relazione al quadro strategico comune. 	<p>Si tratta di questioni orizzontali riscontrate in molte modifiche suggerite dal Consiglio e dal Parlamento europeo alle proposte della Commissione.</p> <p>Il Consiglio e, in alcuni casi, il Parlamento europeo hanno proposto di eliminare o limitare la portata della delega di poteri alla Commissione per l'adozione di atti delegati per elementi non essenziali dell'atto legislativo, nonché di inserire questi elementi nell'atto legislativo stesso. Questa soluzione appesantisce i testi legislativi con eccessivi dettagli tecnici che nuocciono alla leggibilità dei testi,</p>	<p>La Commissione ha mantenuto la sua posizione, che consiste nell'adottare o modificare gli elementi non essenziali mediante atto delegato.</p> <p>La Commissione ritiene in particolare che dovrebbe essere possibile modificare gli allegati tecnici mediante atto delegato e che la facoltà di sollevare obiezioni offra garanzie sufficienti ai colegislatori.</p>	<p>La possibilità di modificare elementi non essenziali mediante atto delegato è stata mantenuta, ma non in tutti i settori proposti dalla Commissione (ad esempio: Orizzonte 2020). Per quanto riguarda la politica di coesione, i colegislatori hanno scelto, sebbene non in tutti i casi, di inserire disposizioni legislative nell'atto di base anziché prevedere la possibilità di adottare atti delegati o atti di esecuzione per tutti i settori proposti dalla Commissione (ad esempio, criteri per la designazione delle autorità di gestione o per la valutazione ex ante degli strumenti finanziari).</p>

	<p>3. Nel caso di LIFE (criteri di equilibrio geografico) e Orizzonte 2020 (per gli indicatori di rendimento e, in parte, per l'accesso ai finanziamenti).</p> <p>Il Consiglio cerca anche di limitare il potere della Commissione di modificare gli allegati tecnici mediante atto delegato, es. RELEX, CEF (strumenti finanziari).</p> <p>Inoltre, negli strumenti finanziari RELEX, il Consiglio ha fortemente limitato la flessibilità introdotta dalle proposte della Commissione per quanto riguarda l'uso dei fondi non assegnati, le modifiche non sostanziali dei documenti di programmazione e delle decisioni di finanziamento e le soglie per l'applicazione delle procedure di comitato.</p>	<p>compromettono l'accessibilità per le parti interessate e riducono la flessibilità nella gestione operativa, necessaria per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE, o comportano procedure decisionali di lunga durata.</p> <p>La flessibilità operativa è particolarmente importante per gli strumenti finanziari RELEX, visto il carattere imprevedibile degli avvenimenti e la necessità di reagire rapidamente. In funzione dell'esito dei negoziati sugli atti delegati, la mancanza di flessibilità nell'adozione delle decisioni potrebbe rendere inefficace l'azione dell'UE.</p>		
	<p>Atti delegati o atti di esecuzione</p>	<p>Il Consiglio ha proposto in molti casi, soprattutto per i settori di gestione concorrente (la PAC, la politica di coesione, il Fondo per gli</p>	<p>Problema non risolto.</p>	<p>Gli atti delegati sono stati mantenuti per modificare gli elementi non essenziali e gli atti di esecuzione per attuare le disposizioni esaurienti contenute nell'atto di base.</p>

		<p>affari marittimi e la pesca e i fondi nel settore degli affari interni), di convertire gli atti delegati in atti di esecuzione, per garantire il diritto di controllo da parte degli Stati membri (attraverso la procedura di comitato). Tale scelta solleva interrogativi sulla portata e sulla natura degli atti contemplati dagli articoli 290 e 291 del trattato (TFUE) e comporta significative ripercussioni a livello istituzionale.</p> <p>Spesso il Parlamento europeo propone, al contrario, di convertire gli atti di esecuzione in atti delegati, che lo pongono su un piano di parità con il Consiglio. Tali proposte sono del tutto inadeguate rispetto ai programmi di lavoro annuali da adottare e devono pertanto essere rapidamente adattate per consentire una reazione tempestiva all'evoluzione del contesto e l'effettiva attuazione dei programmi. Atti</p>	<p>Problema non risolto. Ora il Parlamento europeo propone di sostituire, per la maggior parte dei programmi settoriali, gli atti di esecuzione con atti delegati per i documenti di programmazione o loro parti.</p>	<p>Il PE ha ritirato la sua richiesta che prevedeva atti delegati per i documenti di programmazione.</p>
--	--	---	---	--

		<p>delegati di tale natura non sarebbero conformi al trattato, ostacolerebbero considerevolmente e l'attuazione operativa dei programmi e allungerebbero i tempi per la concessione delle sovvenzioni e i pagamenti. Sarebbero inoltre del tutto inappropriati per i documenti di programmazione relativi agli strumenti Relex, che nella maggior parte dei casi devono essere oggetto di discussioni e accordi con i paesi terzi beneficiari. Pare opportuno ricordare che i documenti di programmazione sono finalizzati alla messa in atto, e non alla regolamentazione, degli strumenti giuridici corrispondenti e non presentano pertanto alcuna delle caratteristiche giuridiche (introduzione nell'ordinamento giuridico dell'UE di norme generali e vincolanti) necessarie per poter rientrare nella definizione di "atto delegato".</p>		
--	--	--	--	--

	<p>Limitazione delle competenze di bilancio della Commissione</p>	<p>Il Consiglio e, in molti casi, il Parlamento europeo, propongono di suddividere ulteriormente il bilancio in sottomassimali per le diverse attività e/o azioni e per l'assistenza tecnica ai programmi e di iscrivere tale suddivisione nell'atto legislativo. Queste proposte limitano la possibilità per la Commissione di gestire il bilancio, privandola della flessibilità operativa necessaria per una corretta gestione quotidiana del bilancio. Sono pertanto del tutto inappropriate per i programmi con dotazioni finanziarie limitate ed eccessivamente rigide per i programmi di lavoro annuali.</p>	<p>Problema non risolto.</p> <p>La ripartizione dettagliata delle dotazioni di bilancio, che spesso riproduce la struttura di programmi precedenti successivamente raggruppati, assegna parti della dotazione o trasferisce certi elementi dalla scheda finanziaria legislativa all'atto giuridico vero e proprio, riguarda in particolare i seguenti programmi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erasmus per tutti 2. Consumatori 3. Salute per la crescita 4. Programma per il cambiamento sociale e l'innovazione; 5. Orizzonte 2020 6. Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) 7. Galileo 	<p>In molti programmi sono stati introdotti una ripartizione dettagliata del bilancio del programma nonché esempi di assegnazione di dotazioni di bilancio, affinché il PE abbia un controllo migliore dell'attuazione del programma stesso (e dell'assegnazione dei fondi) da parte della Commissione. È il caso, ad esempio, dei programmi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erasmus + 2. Programma per l'innovazione sociale e l'occupazione (ex PSCI) 3. Orizzonte 2020 4. Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) 5. Galileo 6. Programma "Giustizia" 7. Programma "Diritti, cittadinanza e uguaglianza"
--	---	---	--	--

	<p>CTE <i>(articolo 20 del COM(2011) 610 definitivo)</i></p>	<p>Nel caso della cooperazione territoriale europea (CTE), il Consiglio ha proposto di rendere facoltativo il raggruppamento delle funzioni delle autorità di gestione e di certificazione.</p> <p>La Commissione ha respinto tale proposta e ribadito che il raggruppamento dovrebbe essere obbligatorio per garantire che le strutture di gestione dei programmi di portata relativamente limitata nell'ambito della cooperazione territoriale europea siano proporzionate ed evitare una duplicazione dei compiti.</p>	<p>Problema risolto non</p>	<p>A norma dell'articolo 21 del regolamento CTE, il raggruppamento delle funzioni delle autorità di gestione e di certificazione è facoltativo.</p>
<p>Comitatologia</p>	<p>Procedure di comitato aggiunte dal Consiglio ma non previste nelle proposte della Commissione (esempi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. selezione dei progetti e singoli impegni giuridici (comprese le decisioni di aggiudicazione): Meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte 2020 		<p>Problema risolto non</p>	<p>Procedure di comitato aggiunte dal Consiglio ma non previste nelle proposte della Commissione (esempi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Selezione dei progetti e singoli impegni giuridici (comprese le decisioni di sovvenzione): Meccanismo per collegare

	<p>2. Assistenza di emergenza – programmi di lavoro (fondi nel settore degli affari interni)</p> <p>Procedura di comitato più complessa rispetto alle proposte della Commissione</p> <p>3. Clausola "niente parere – niente atto" (esempi): (fondi nel settore degli affari interni, COSME, PAC)</p> <p>4. In molti settori la procedura del comitato consultivo è sostituita da una procedura di esame più restrittiva. Esempi; Fondi strutturali, PAC, Orizzonte 2020)</p>			<p>l'Europa, Orizzonte 2020</p> <p>6. Assistenza di emergenza (fondi nel settore degli affari interni, sicurezza degli alimenti e dei mangimi)</p> <p>7. Orizzonte 2020 - Programma Euratom</p> <p>Procedure di comitato più complesse rispetto alle proposte della Commissione</p> <p>8. Clausola "niente parere – niente atto" (esempi): (fondi nel settore degli affari interni, COSME, PAC, Salute)</p> <p>La procedura del comitato consultivo è sostituita da una procedura di esame più restrittiva. Esempi: Fondi strutturali e di investimento europei (ESI), PAC, Orizzonte 2020</p>
Regole di ammissibilità	Qualità dei progetti e assegnazioni nazionali (programma LIFE)		Problema non risolto: la Commissione propone di basarsi esclusivamente sulla qualità dei progetti per l'assegnazione dei fondi. Il Consiglio vuole ripristinare le assegnazioni nazionali	Le assegnazioni nazionali saranno progressivamente eliminate e saranno soppresse definitivamente nel 2018. La Commissione fornirà assistenza tecnica agli Stati membri che hanno particolari difficoltà

			indicative per i fondi UE. Il Parlamento europeo propone di creare un registro delle assegnazioni nazionali indicative dei fondi per incentivare i progetti volti a sviluppare le capacità.	nell'elaborazione di progetti di qualità sufficiente per beneficiare di un cofinanziamento.
	<p>L'IVA nei progetti infrastrutturali:</p> <p><i>(articolo 8 della proposta di regolamento sull'istituzione del "CEF"</i> <i>(COM(2011) 665 definitivo),</i></p> <p><i>(articolo 59 Fondi ESI)</i></p> <p><i>(articolo 20 della proposta di regolamento sul programma LIFE)</i> <i>(COM(2011) 874 definitivo)</i></p>	<p>In seguito all'accordo sul regolamento finanziario (RF), che prevede l'ammissibilità dell'IVA a condizione che non sia recuperabile e che sia stata corrisposta da un beneficiario diverso da un soggetto esente, come definito all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva IVA, le proposte settoriali contenute nel Meccanismo per collegare l'Europa (CEF), l'RDC per i Fondi strutturali e il programma LIFE, che escludono l'ammissibilità dell'IVA, sono rimessi in discussione in seno al Consiglio e al Parlamento europeo.</p> <p>La Commissione ritiene che la non ammissibilità dell'IVA, in particolare per i</p>	<p>Il Consiglio europeo si è detto favorevole all'ammissibilità, a norma della legislazione nazionale sull'IVA, degli importi IVA non recuperabili corrisposti in relazione ai Fondi ESI e al contributo di 10 miliardi di EUR dal Fondo di coesione al Meccanismo per collegare l'Europa. Nel caso del programma LIFE si è concordato di allineare le disposizioni sull'ammissibilità dell'IVA con il regolamento finanziario.</p> <p>Nuovo problema: alcuni Stati membri hanno messo in discussione la non ammissibilità dell'IVA corrisposta dalle autorità pubbliche</p>	<p>Gli importi IVA non recuperabili corrisposti nell'ambito dei Fondi ESI e del contributo di 10 miliardi di EUR a favore del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) potranno beneficiare di un rimborso.</p> <p>Per quanto riguarda il programma LIFE, l'ammissibilità dell'IVA è stata allineata alle disposizioni del regolamento finanziario.</p> <p>Nel caso del programma Giustizia e dei fondi nel settore degli affari</p>

		<p>progetti infrastrutturali, sia appropriata e che dovrebbe pertanto essere mantenuta negli atti legislativi settoriali pertinenti. In caso contrario, il bilancio dell'Unione europea sarà impiegato per il finanziamento dei bilanci nazionali, piuttosto che per sovvenzionare più progetti, il che potrebbe considerarsi in contrasto con gli obiettivi e le finalità degli strumenti finanziari in questione.</p>	<p>nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito del programma Giustizia e dei fondi nel settore degli affari interni.</p>	<p>interni, l'ammissibilità dell'IVA è stata allineata con le disposizioni del regolamento finanziario per quanto riguarda la gestione diretta e con il regolamento recante disposizioni comuni per quanto riguarda la gestione concorrente (unicamente fondi nel settore degli affari interni).</p>
	<p>Misure di commercializzazione (FEAMP) <i>(articolo 71 della proposta di regolamento sul "FEAMP")</i> <i>(COM(2011) 804 definitivo)</i></p>	<p>Il Consiglio propone di eliminare dalla proposta della Commissione sul Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) il riferimento al sostegno alla commercializzazione diretta dei prodotti della pesca per gli operatori dediti alla pesca costiera artigianale. Il Parlamento europeo ha appoggiato la proposta della Commissione.</p> <p>La Commissione non condivide la proposta del Consiglio, in</p>	<p>Problema non risolto</p>	

	<p>Tasso di finanziamento unico nell'ambito del programma "Orizzonte 2020" <i>(articoli 22 e 24 delle regole di partecipazione)</i> <i>(COM(2011) 810 definitivo)</i></p>	<p>quanto il sostegno a favore degli operatori dediti alla pesca costiera artigianale è un fattore importante, poiché spesso essi non possiedono l'esperienza, le conoscenze o i mezzi finanziari necessari per occuparsi della commercializzazione diretta.</p> <p>Il relatore del Parlamento europeo mette in discussione il tasso di rimborso unico per progetto e il tasso forfettario unico per i costi indiretti. Il Consiglio ha inoltre introdotto una deroga al tasso di rimborso unico per i soggetti giuridici senza scopo di lucro. La Commissione insiste sulle proprie proposte, contenute nelle regole di partecipazione al programma "Orizzonte 2020", trattandosi nello specifico di due questioni che costituiscono le fondamenta delle norme di finanziamento semplificate del programma nell'ambito di</p>	<p>Problema non risolto: il Parlamento europeo contesta tuttora il tasso di finanziamento unico; il Consiglio è favorevole al tasso unico ma con determinate eccezioni.</p> <p>Il Parlamento europeo si oppone al tasso forfettario unico per i costi indiretti, proponendo di reintrodurre come opzione il metodo dei costi effettivi, mentre il Consiglio l'ha accettato. Il Consiglio europeo ha insistito sull'importanza particolare della semplificazione dei programmi UE per la ricerca, l'istruzione e l'innovazione per migliorare in modo significativo e graduale l'efficienza delle politiche corrispondenti.</p>	<p>Il tasso di finanziamento unico è stato mantenuto, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro nell'ambito delle azioni innovative.</p> <p>Il tasso forfettario unico per i costi indiretti è stato mantenuto.</p>
--	---	--	--	--

		<p>Orizzonte 2020; esse rappresentano gli sforzi profusi dalla Commissione per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e i tassi di errore, per permettere di alleggerire la strategia di controllo e per accelerare i tempi di concessione delle sovvenzioni, nell'interesse dei beneficiari.</p>		
	<p>Soglia per le garanzie di prestito in COSME e Orizzonte 2020</p> <p><i>(Allegato II COM(2011) 834 definitivo)</i></p>		<p>I colegislatori hanno modificato la linea di demarcazione tra il programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) e Orizzonte 2020 per quanto riguarda le garanzie di prestito. Questo cambiamento determina una sovrapposizione della portata dei due programmi (le garanzie di prestito inferiori a 150 000 EUR per le PMI orientate alla ricerca e all'innovazione sarebbero ammissibili nell'ambito di entrambi i programmi) e comporterebbe un notevole onere amministrativo</p>	<p>La soglia modificata (150 000 EUR) per i progetti delle PMI orientate alla ricerca è stata mantenuta.</p>

			per le PMI, una dispersione del sostegno di bilancio e una minor concentrazione sugli obiettivi del programma, perché sarebbe sostenuto un numero più ridotto di PMI di minori dimensioni.	
Sostegno per il trasferimento di conoscenze e l'azione di informazione	Definizione del beneficiario <i>(articolo 15 del FEASR)</i>		Il testo riveduto della presidenza reintroduce un riferimento al partecipante alla formazione come beneficiario del sostegno, limitando quindi la possibilità di ridurre gli oneri amministrativi. La Commissione ritiene che i prestatori di servizi di formazione o le altre persone all'origine di trasferimenti di conoscenze debbano essere gli unici beneficiari del sostegno.	I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione. <i>(articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale)</i>
Metodi semplificati per il calcolo dei costi	Orario lavorativo medio <i>(Fondi ESI, articolo 58)</i>	Il Consiglio ha proposto una nuova opzione intesa a semplificare il calcolo delle spese per il personale, che consiste nel dividere per 1 650 ore il costo del lavoro annuale lordo. La Commissione	Problema non risolto	La norma sulla semplificazione è stata adottata, ma il calcolo semplificato è stato modificato (le spese per il personale sono state calcolate dividendo per 1720 anziché per 1650 ore il costo del lavoro annuale lordo (articolo 68 del regolamento recante disposizioni

		ha mantenuto la sua riserva su questa proposta in assenza di un metodo che ne permetta l'applicazione.		comuni). Articolo 18 del regolamento orizzontale per i fondi nel settore degli affari interni).
	Uso obbligatorio dei costi semplificati per i piccoli progetti <i>(FSE, articolo 14)</i>	Nel caso del FSE, il Consiglio ha proposto di ricorrere a tassi forfettari, oltre che a importi forfettari e a prezzi unitari, per le operazioni di importo inferiore a 50 000 EUR. La Commissione preferirebbe che fosse reso obbligatorio solo l'uso di importi forfettari e costi unitari, dato il maggior potenziale di semplificazione offerto da questa possibilità.	Il Consiglio ha accettato l'uso obbligatorio di importi forfettari o costi unitari per i piccoli progetti, come proposto dalla Commissione, con l'aggiunta di tassi forfettari. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione. La Commissione può accettare l'inclusione di tassi forfettari in aggiunta ad altre opzioni di costo semplificate.	Per quanto riguarda il FSE, è stato convenuto che per le operazioni di importo inferiore a 50 000 EUR si deve ricorrere ai costi unitari, ai tassi forfettari o agli importi forfettari.
	Pagamento forfettario per i piccoli agricoltori <i>(articoli 47-51 del regolamento sui pagamenti diretti articolo 92 del regolamento orizzontale)</i> <i>Regime per i piccoli agricoltori (SFS)</i>		Secondo il testo riveduto della presidenza del Consiglio e gli emendamenti adottati dalla commissione AGRI del PE, l'applicazione del regime per i piccoli agricoltori (SFS) sarà facoltativa per gli Stati membri. Rendendo il regime facoltativo si opererebbe eventualmente una semplificazione per gli Stati membri con un	L'applicazione del regime per i piccoli agricoltori è facoltativa per gli Stati membri. Gli Stati membri possono scegliere tra tre metodi differenti per il calcolo del pagamento. Ciò comprende la possibilità di pagare l'importo che l'agricoltore avrebbe dovuto ricevere nell'ambito di altri regimi di pagamento diretto, compresi gli adeguamenti annuali. <i>(articoli da 61 a 65)</i>

		<p>numero molto limitato di piccoli agricoltori, ma i vantaggi della semplificazione del regime non si applicherebbero agli agricoltori degli Stati membri che decidono di non applicarlo.</p> <p>Oltre al modello di importo forfettario proposto dalla Commissione, la presidenza propone un metodo alternativo per calcolare il pagamento forfettario dell'SFS, secondo il quale agli agricoltori che aderiscono al regime sarebbero versati gli importi che avrebbero normalmente ricevuto nel 2014 nell'ambito di altri regimi di pagamenti diretti. L'importo risultante rimarrebbe invariato negli anni successivi.</p> <p>Problema non risolto: il metodo proposto è considerato semplice e, se rimarrà obbligatorio per gli Stati membri, potrebbe aumentare il numero di aziende agricole coperte dall'SFS. Si</p>	<p><i>del regolamento (UE) n. 1307/2013 relativo ai pagamenti diretti)</i></p>
--	--	--	--

			dovrebbe quindi rivedere la gestione finanziaria per evitare di renderla più complessa.	
	Regime di pagamento di base, <i>(articoli 18-28 del regolamento sui pagamenti diretti)</i>		<p>La Commissione ha proposto di sostituire i modelli attuali del regime di pagamento unico e del regime di pagamento unico per superficie (RPUS) con un sostegno di base al reddito sotto forma di un tasso fisso a livello regionale o nazionale in tutti gli Stati membri.</p> <p>Il Consiglio tende a privilegiare un approccio che offrirebbe ampie possibilità di differenziazione del modello e del ritmo della redistribuzione interna, in contrasto con l'approccio semplice e armonizzato proposto dalla Commissione.</p>	<p>Tutti i diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base dovrebbero avere un valore regionale o nazionale uniforme entro il 2019. Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a scegliere un modello diverso, il che comporta una convergenza parziale. Gli Stati membri possono inoltre introdurre un regime facoltativo di pagamento redistributivo. L'RPUS è mantenuto fino al 2020 per l'UE-10.</p> <p><i>(articoli da 21 a 29, da 36 a 37 e da 41 a 42 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per i pagamenti diretti)</i></p>
Controlli proporzionati	Metodi di audit per il FESR, il FSE e il FC <i>(articolo 140 Fondi ESI)</i>	Il Consiglio ha proposto modifiche che limitano il lavoro di audit della Commissione in misura inaccettabile, poiché si rischia di compromettere la sua capacità di controllare	Problema non risolto	Il principio del controllo proporzionato dei programmi operativi è stato rafforzato, mantenendo al contempo gli strumenti necessari per consentire alla Commissione di controllare l'utilizzo del bilancio dell'UE

		l'utilizzo del bilancio dell'UE e di renderne conto.		e di renderne conto (articolo 148 dell'RDC).
	Metodi di audit per il FESR, il FSE e il FC <i>(articolo 116 Fondi ESI)</i>	Il Consiglio ha proposto che le istituzioni nazionali di controllo nell'ambito della politica di coesione ricorrano a metodi di campionamento non statistici. La Commissione ha respinto tale proposta, perché le informazioni raccolte potrebbero non essere necessariamente attendibili e comparabili in tutti gli Stati membri, minando in tal modo la garanzia di affidabilità a livello dell'UE.	Problema non risolto	In casi debitamente giustificati e a determinate condizioni, possono essere utilizzati metodi di campionamento non statistici (articolo 127 dell'RDC).
E-governance	E-cohesion per il FESR, il FSE e il FC <i>(articolo 112 Fondi ESI)</i>	Il Consiglio propone di rinviare di due anni, dal 2014 al 2016, il termine di attuazione della "e-cohesion", la quale rappresenta di per sé un'importante semplificazione per i beneficiari. La Commissione non può accettare tale rinvio.	Problema non risolto. Il Consiglio insiste perché la e-cohesion sia attuata dal 2016. A mano a mano che procedono le discussioni sul termine per l'attuazione della "e-cohesion", i legislatori sembrano concordare sulla necessità di passare allo scambio elettronico dei dati onde operare una semplificazione radicale per i beneficiari. Visto	L'attuazione della "e-cohesion" deve essere completata entro il 31/12/2015 (articolo 122 dell'RDC).

			<p>il notevole potenziale di semplificazione della e-cohesion, la Commissione insiste perché sia applicata entro il 31 dicembre 2014. Si calcola che questa misura ridurrebbe dell'11% l'onere amministrativo aggregato a livello di UE.</p>	
--	--	--	--	--